LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2009 N. 67

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2002, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti" e proroga della durata delle concessioni demaniali marittime).

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga
la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 3 gennaio 2002, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e proroga della durata delle concessioni demaniali marittime))

1. Al comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 1/2002 le parole: "sono rinnovate automaticamente per sei anni e così successivamente ad ogni scadenza senza obbligo di formalizzazione per atto pubblico, fatta salva la facoltà di revoca prevista all'articolo 42, secondo comma, del Codice della Navigazione"sono sostituite dalle seguenti: "sono rinnovate automaticamente sino al 31 dicembre 2015 indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività. Alla scadenza di questo termine si procederà in conformità alle disposizioni nazionali vigenti".

Articolo 2
(Norma di prima applicazione)
1. La durata delle concessioni di cui all'articolo 7, comma 5, della l.r. 1/2002 in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è automaticamente adeguata alla disposizione di cui all'articolo 1.

Articolo 3
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 28 dicembre 2009
IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

Testo coordinato dell'articolo 7, comma 5 della l.r. n.1/2002

5. Alla scadenza del termine di proroga di cui al comma 1, le concessioni di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, come inserito con legge di conversione 4 dicembre 1993 n. 494, **sono rinnovate automaticamente sino al 31 dicembre 2015 indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività. Alla scadenza di questo termine si procederà in conformità alle disposizioni nazionali vigenti**".